



1° dicembre 2017

Modifica dell'ordinanza sull'IVA (OIVA)

Spiegazioni

1. Situazione iniziale

Il 30 settembre 2016 le Camere federali hanno adottato la revisione parziale della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (di seguito rev-LIVA; FF 2016 6869) nella votazione finale. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 19 gennaio 2017. La revisione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA) è stata dettata soprattutto dalla volontà di eliminare gli svantaggi concorrenziali che le imprese svizzere subiscono rispetto alle loro concorrenti estere a causa dell'imposta sul valore aggiunto. Essa contiene inoltre numerosi adeguamenti che si sono resi necessari in base alle esperienze acquisite con la revisione totale della legge sull'IVA entrata in vigore nel 2010.

Oltre a emanare le disposizioni d'esecuzione relative alle disposizioni di legge rivedute, il Consiglio federale coglie questa occasione per adeguare anche in altri ambiti l'ordinanza del 27 novembre 2009¹ concernente l'imposta sul valore aggiunto (ordinanza sull'IVA, OIVA) alla luce delle esperienze acquisite negli ultimi anni in materia di imposta sul valore aggiunto.

La rev-LIVA entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, ad eccezione della regolamentazione sulle vendite per corrispondenza secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b rev-LIVA, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. La modifica dell'OIVA entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

2. Punti essenziali del progetto

L'ordinanza contiene norme dettagliate sull'inizio e sulla fine dell'assoggettamento, per il quale sarà ora determinante la cifra d'affari realizzata da un'impresa a livello mondiale e non più soltanto quella realizzata sul territorio svizzero. Si statuisce tra l'altro che le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta non sono tenute ad annunciare l'inizio dell'assoggettamento.

I giornali, le riviste e i libri elettronici che saranno imponibili all'aliquota ridotta vengono definiti, in modo da distinguerli da altre prestazioni di servizi in materia d'informatica che continuano a essere tassate all'aliquota normale, come l'accesso a pagamento a una banca dati.

Le nuove disposizioni descrivono nei dettagli i pezzi da collezione, ovvero oggetti d'arte, antichità e simili. In caso di acquisto di beni di questo genere l'imposta precedente fittizia non sarà più deducibile, mentre in caso di rivendita sarà applicabile l'imposizione dei margini.

¹ RS 641.201

Infine, il progetto contiene anche precisazioni in merito al rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie.

3. Commento alle singole disposizioni

Art. 3, rubrica, cpv. 1 e 3

I punti essenziali della dichiarazione d'adesione sono ora disciplinati a livello di legge, ovvero all'articolo 7 capoverso 3 lettera a rev-LIVA. Di conseguenza viene ora fatto *rimando* a questa disposizione.

L'attuale capoverso 1 può essere abrogato, in quanto il suo contenuto normativo è stato portato a livello di legge con l'articolo 7 capoverso 3 lettera a rev-LIVA.

Capoverso 3: il contenuto normativo del primo periodo è stato ripreso nella rev-LIVA all'articolo 7 capoverso 3 lettera a, seconda parte del periodo. Il vigente primo periodo può pertanto essere abrogato. L'abrogazione del primo periodo rende necessaria una modifica redazionale del secondo periodo.

Art. 4

La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese e italiano.

Art. 5 cpv. 1 e 2 lett. h nonché art. 6a cpv. 1

La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.

Art. 8

Il capoverso 1 può essere abrogato in quanto il rapporto con il territorio svizzero necessario ai fini dell'assoggettamento è ora disciplinato a livello di legge (art. 10 cpv. 1 rev-LIVA).

Capoverso 2: dall'articolo 7 capoverso 3 lettera a rev-LIVA si evince chiaramente che con l'utilizzo della «dichiarazione d'adesione estero» il luogo della fornitura viene trasferito sul territorio svizzero e la fornitura è quindi considerata come effettuata sul territorio svizzero. Il vigente capoverso 2, che sancisce questo concetto a livello di ordinanza, può di conseguenza essere abrogato.

Art. 9

Il principio finora sancito nell'articolo 9, secondo cui l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 29 capoversi 2 e 3 LIVA costituiscono un'attività imprenditoriale, è stato ora sancito a livello di legge nell'articolo 10 capoverso 1^{ter} rev-LIVA. Il vigente articolo 9 può pertanto essere abrogato.

Il contenuto normativo dell'attuale articolo 11 è sistematicamente riportato esattamente nel nuovo *articolo 9*. Questo articolo è stato inoltre adeguato sulla scia delle modifiche apportate con la revisione della legge sull'IVA. Il vigente articolo 11 può pertanto essere abrogato.

Capoversi 1 e 2: lo scopo dell'esenzione dall'assoggettamento è di sgravare le piccole imprese dall'onere amministrativo. L'assoggettamento è immediato, se è sicuro che un'impresa con sede sul territorio svizzero raggiungerà, entro 12 mesi, il limite della cifra d'affari stabilito per l'esenzione dall'assoggettamento già al momento dell'avvio dell'attività o della sua estensione mediante assunzione di un'azienda o apertura di un nuovo settore d'attività. In questo caso non sarà necessaria alcuna nuova valutazione dopo non più di tre mesi.

Se per contro risulta impossibile prevedere in anticipo quale sarà l'andamento della cifra d'affari nei successivi 12 mesi, dopo tre mesi al massimo sarà necessario effettuare una nuova valutazione. Di norma, le esperienze raccolte in questo lasso di tempo consentono di fare una stima più precisa della cifra d'affari potenziale e quindi dell'assoggettamento.

Per determinare il momento in cui termina l'esenzione dall'assoggettamento è previsto un diritto di scelta. In questo modo si vuole tenere conto del fatto che, alla luce dell'esperienza acquisita, l'imposta sul valore aggiunto applicata a prestazioni già fatturate potrà difficilmente essere riscossa. D'altro canto, per motivi legati alla deduzione dell'imposta precedente, può essere interessante essere assoggettato già dal momento dell'avvio dell'attività. Se dopo tre mesi al massimo la valutazione della situazione evidenzia che la cifra d'affari determinante non sarà raggiunta, non vi sarà alcun obbligo di assoggettamento, ma l'impresa avrà il diritto di rinunciare all'esenzione.

Se al momento della valutazione l'impresa ha presupposto il raggiungimento del limite della cifra d'affari ma in seguito non lo raggiunge, l'obbligo di assoggettamento permane. Nel testo dell'ordinanza questo punto è precisato con l'espressione «alla luce delle circostanze, [...] è presumibile».

Il limite della cifra d'affari è in linea di principio fissato a 100 000 franchi annui provenienti da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero (art. 10 cpv. 2 lett. a rev-LIVA). Per le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico o le istituzioni di pubblica utilità, tale limite è fissato a 150 000 franchi provenienti da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero (art. 10 cpv. 2 lett. c rev-LIVA).

Il *capoverso 3* corrisponde all'attuale articolo 11 *capoverso 1*. Esso disciplina, da un canto, la fine dell'esenzione dall'assoggettamento delle piccole imprese che per uno o più anni hanno beneficiato dello sgravio amministrativo e che grazie a una continua crescita hanno raggiunto il limite della cifra d'affari. D'altro canto disciplina i casi in cui il limite della cifra d'affari è stato raggiunto già durante il primo esercizio, contrariamente alle previsioni di cui ai *capoversi 1 e 2*. Se il primo esercizio conta meno di 12 mesi, la cifra d'affari deve essere riportata su un anno intero.

Art. 9a

L'attuale articolo 9a viene abrogato, in quanto il suo contenuto normativo risulta ora chiaramente dalla legge stessa. L'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 10 *capoverso 2 lettera b* LIVA per le imprese che effettuano forniture soggette in via sussidiaria all'imposta sull'acquisto è stata cancellata nella rev-LIVA. Di conseguenza, solamente le imprese con sede all'estero che eseguono esclusivamente prestazioni di servizi imponibili nel luogo del destinatario sul territorio svizzero continuano a rimanere esenti dall'assoggettamento indipendentemente dal limite della cifra d'affari di 100 000 franchi.

L'esenzione e la fine dell'esenzione dall'assoggettamento per le imprese estere sono ora disciplinate all'*articolo 9a*.

Capoversi 1 e 2: per le imprese con sede all'estero il rapporto con il territorio svizzero si crea nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero (art. 14 cpv. 1 lett. b rev-LIVA). Lo scopo dell'esenzione dall'assoggettamento è di sgravare le piccole imprese dall'onere amministrativo. L'assoggettamento è immediato, se è sicuro che al momento della prima esecuzione di una prestazione sul territorio svizzero l'impresa con sede in territorio svizzero raggiungerà, entro 12 mesi, il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 10 *capoverso 2 lettera a* rev-LIVA per l'esenzione dall'assoggettamento. In questo caso non sarà necessaria alcuna nuova valutazione dopo non più di tre mesi.

Se per contro risulta impossibile prevedere in anticipo quale sarà l'andamento della cifra d'affari nell'arco dei successivi 12 mesi, dopo tre mesi sarà necessario effettuare una nuova valutazione. Di norma, le esperienze raccolte in questo lasso di tempo consentono di fare una stima più precisa della cifra d'affari potenziale e quindi dell'assoggettamento.

Per determinare il momento in cui termina l'esenzione dall'assoggettamento è previsto un diritto di scelta. In questo modo si vuole tenere conto del fatto che, alla luce dell'esperienza acquisita, l'imposta sul valore aggiunto applicata a prestazioni già fatturate potrà difficilmente essere riscossa. D'altro canto, per motivi legati alla deduzione dell'imposta precedente, può

essere interessante registrarsi come contribuente già al momento della prima esecuzione di una prestazione sul territorio svizzero. Se dopo tre mesi al massimo la valutazione della situazione evidenzia che la cifra d'affari determinante non sarà raggiunta, non vi sarà alcun obbligo di assoggettamento, ma l'impresa avrà il diritto di rinunciare all'esenzione.

Se al momento della valutazione l'impresa ha presupposto il raggiungimento del limite della cifra d'affari ma in seguito non lo raggiunge, l'obbligo di assoggettamento permane. Nel testo dell'ordinanza questo punto è precisato con l'espressione «alla luce delle circostanze, [...] è presumibile».

Il limite della cifra d'affari è in linea di principio fissato a 100 000 franchi annui provenienti da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero (art. 10 cpv. 2 lett. a rev-LIVA). Per le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico o le istituzioni di pubblica utilità, tale limite è fissato a 150 000 franchi provenienti da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, eseguite sul territorio svizzero e all'estero (art. 10 cpv. 2 lett. c rev-LIVA).

Il *capoverso 3* disciplina, da un canto, la fine dell'esenzione dall'assoggettamento delle piccole imprese che per uno o più anni hanno beneficiato dello sgravio amministrativo e che grazie a una continua crescita hanno raggiunto il limite della cifra d'affari. D'altro canto disciplina i casi in cui il limite della cifra d'affari è stato raggiunto già durante il primo esercizio, contrariamente alle previsioni di cui ai *capoversi 1 e 2*. Se il primo esercizio conta meno di 12 mesi, la cifra d'affari deve essere riportata su un anno intero.

Art. 10 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c

La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.

Art. 11

Si veda il commento all'articolo 9.

Art. 13

Per motivi di tecnica legislativa il contenuto normativo di questa disposizione è ora ripreso all'*articolo 38a*.

Art. 14 n. 6, 9 e 15

Il *numero 6* può essere abrogato, perché gli organismi agricoli d'intervento di collettività pubbliche in esso citati in pratica non esistono più.

La modifica del *numero 9* è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.

La modifica del *numero 15* è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.

Art. 15, 18 cpv. 3 lett. b e 20 cpv. 2 e 3

La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese.

Art. 32

Secondo l'attuale articolo 32 non è possibile applicare la regola delle combinazioni disciplinata nell'articolo 19 capoverso 2 LIVA per determinare se, per una combinazione di prestazioni, il luogo della prestazione si trova in territorio svizzero o all'estero. Il Consiglio federale voleva sancire questa disposizione dell'ordinanza nella legge, ma il legislatore ha respinto l'integrazione dell'articolo 19 capoverso 2 LIVA proposta dal Consiglio federale. Si può quindi concluderne che l'articolo 19 capoverso 2 LIVA si applica per analogia anche alle combinazioni di prestazioni in cui una parte delle prestazioni è eseguita sul territorio svizzero e un'altra parte all'estero. Quindi se almeno il 70 per cento delle prestazioni di una combinazione è eseguito all'estero, nel rendiconto per l'Amministrazione federale delle contribuzioni

(AFC) la prestazione eseguita sul territorio svizzero può essere trattata come quella eseguita all'estero. Questo concetto viene precisato con il nuovo articolo 32.

Art. 36 cpv. 1

Il contenuto normativo dell'attuale capoverso 1 è stato portato a livello di legge con l'articolo 21 capoverso 2 numero 14 lettera b rev-LIVA. L'attuale capoverso 1 può pertanto essere abrogato.

Art. 37

Il concetto delle assicurazioni sociali contenuto nell'articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettera b rev-LIVA include i cinque settori seguenti: la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (sistema dei tre pilastri), la tutela dalle conseguenze di una malattia e di un infortunio, le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, l'assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari. In questo modo la parità di trattamento di tutti gli enti previdenziali è ora disciplinata a livello di legge. L'indicazione a titolo di esempio di singoli rami assicurativi nell'OIVA non è quindi più necessaria. L'attuale articolo 37 può pertanto essere abrogato.

Art. 38

L'articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettere b e c rev-LIVA mira ad evitare che l'IVA ostacoli la collaborazione tra collettività pubbliche che adempiono compiti d'interesse comune per mezzo di organizzazioni costituite congiuntamente.

Il *capoverso 1* definisce la partecipazione di collettività pubbliche ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b rev-LIVA. Per partecipazione non si intende soltanto la partecipazione diretta di collettività pubbliche, quale ad esempio l'adesione di più collettività pubbliche a un'associazione o la partecipazione a società di persone o di capitali, bensì anche la partecipazione indiretta. Vi è partecipazione indiretta quando società di persone – comprese società semplici, società di capitali, cooperative e associazioni – fondate da collettività pubbliche o dalle loro unità organizzative controllano al 100 per cento ad esempio una società anonima o una società a garanzia limitata (Sagl).

Analogamente al capoverso 1, il *capoverso 2* definisce l'espressione «fondati da collettività pubbliche». Anche in questo caso non è necessario che un istituto o una fondazione sia fondato dalle collettività pubbliche medesime, bensì anche da un altro istituto o da un'altra fondazione, oppure da una società di diritto privato o pubblico, purché vi partecipi una collettività pubblica.

Il *capoverso 3* stabilisce che l'esclusione dall'imposta non riguarda soltanto le prestazioni effettuate tra le unità detenute o fondate esclusivamente da collettività pubbliche e le stesse collettività, bensì anche le prestazioni effettuate tra queste unità.

Art. 38a

Conformemente al nuovo articolo 21 capoverso 7 rev-LIVA, il Consiglio federale stabilisce quali istituti sono considerati istituti di formazione e di ricerca secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 30 rev-LIVA. Per motivi di tecnica legislativa, il rinvio è indicato ora nell'articolo 21 capoverso 7 rev-LIVA e il contenuto normativo del vigente articolo 13 figura ora giustamente nell'articolo 38a.

L'esclusione dall'imposta per gli istituti di formazione e di ricerca disciplinata finora nell'articolo 13 capoverso 1 è stata trasposta nella legge con identico contenuto normativo (art. 21 cpv. 2 n. 30 rev-LIVA). L'attuale capoverso 1 può pertanto essere abrogato. Il contenuto dei capoversi 2 e 3 del vigente articolo 13 è stato ripreso nei *capoversi 1 e 2* senza alcuna modifica.

Art. 39

L'articolo è stato interamente riformulato. L'esercizio dell'opzione per l'imposizione di una prestazione esclusa per legge dall'imposta richiede che il fornitore della prestazione manifesti la sua volontà in tal senso. Ciò avviene con la menzione dell'imposta nella fattura, ovvero indicando l'ammontare dell'imposta oppure dichiarando che l'importo fatturato è comprensivo dell'imposta all'aliquota in vigore. Se il fornitore della prestazione non può o non vuole fare riferimento all'imposta, la sua volontà dovrà essere manifestata nel rendiconto relativo al periodo fiscale per cui è dovuta l'imposta sulla cifra d'affari. I singoli rendiconti sono provvisori e solo all'atto della finalizzazione il contribuente dovrà rispondere della dichiarazione fatta (art. 72 cpv. 1 LIVA). Trascorso il termine fissato per la finalizzazione, non è più possibile esercitare l'opzione né revocare un'opzione già esercitata.

Art. 40

La modifica dell'articolo 23 capoverso 2 numero 2 rev-LIVA rende privo di oggetto l'articolo 40.

Art. 45 cpv. 3, 3^{bis} e 4

Il capoverso 3 e il nuovo capoverso 3^{bis} sono in linea con la prassi attualmente in uso. Per maggiore chiarezza, l'attuale capoverso 3 è stato però riformulato e diviso in due capoversi. Il nuovo capoverso 3 stabilisce che per convertire una valuta estera in franchi svizzeri il contribuente deve scegliere se utilizzare il corso medio mensile o il corso del giorno per la vendita delle divise. Questa scelta è valida sia per le cifre d'affari realizzate con le prestazioni eseguite che per gli acquisti di prestazioni. Determinanti sono in ogni caso i corsi pubblicati dall'AFC, di cui quello del giorno per la vendita delle divise viene pubblicato mediante link al sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Con questa norma si garantisce che gli importi dell'imposta sulla cifra d'affari convertiti in franchi svizzeri dal fornitore delle prestazioni corrispondano perlopiù agli importi dell'imposta precedente deducibili dal beneficiario delle prestazioni. Poiché l'AFC non pubblica i corsi di tutte le valute, al capoverso 3^{bis} viene stabilito che in questo caso va utilizzato il corso del giorno per la vendita delle divise pubblicato da una banca situata sul territorio svizzero.

Capoverso 4: è fatta salva la possibilità già prevista per i contribuenti che fanno parte di un gruppo di utilizzare il corso del gruppo, che dovrà poi essere applicato sia alle prestazioni infragruppo che nei rapporti con terzi. Nell'interesse della certezza del diritto, questa prassi è stata elevata a livello di ordinanza.

Art. 48a

La distinzione che permette di stabilire se un bene specifico è considerato un pezzo da collezione ai sensi del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto è importante per valutare la procedura di sgravio dall'imposta da applicare al momento dell'acquisto. Se si tratta di un pezzo da collezione, si applica l'imposizione dei margini. Se il bene mobile in questione non è un pezzo da collezione, lo sgravio si effettua per deduzione dell'imposta precedente fittizia.

Ai capoversi 1–3 viene specificato concretamente quali sono i beni che rientrano nella definizione di *pezzi da collezione*. L'elenco si basa in larga misura sull'articolo 11 dell'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA), nel frattempo abrogata, e sulla direttiva IVA dell'UE (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, allegato IX di cui all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4). Tuttavia, tale elenco non viene più formulato in modo esaustivo, per tener conto della volontà del legislatore di limitare la deduzione di imposte precedenti fittizie. Inoltre, per i singoli oggetti d'arte non è più previsto un numero massimo di esemplari.

La definizione di oggetti d'arte al capoverso 1 è formulata in modo più ampio rispetto al precedente articolo 11 OLIVA e include tutte le opere figurative e fisiche delle arti visive di autori

ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA. Questa definizione molto ampia è intesa a includere nell'imposizione dei margini tutte le opere commerciabili nel campo delle arti visive. Tale soluzione preclude anzitutto la deduzione di imposte precedenti fittizie, che nel settore delle opere d'arte può condurre a una sottoimposizione sistematica, e secondariamente soddisfa il principio di neutralità dell'IVA, secondo cui l'imposta deve gravare soltanto i consumatori finali e non le imprese. Per il resto, la definizione di oggetti d'arte si basa sull'attuale prassi dell'AFC. In questo senso i dipinti creati personalmente dall'artista (*lett. a*) sono inseriti in elenco soltanto a titolo esemplificativo. Nella categoria rientrano, ad esempio, anche le opere pittoriche realizzate a spruzzo. Alle incisioni originali e simili (*lett. b*) sono assimilate le serigrafie, per le quali l'artista ha utilizzato dei modelli ritagliati oppure ha disegnato l'immagine sulla matrice con inchiostro litografico grasso, gesso litografico o inchiostro tipografico diluito (*lett. c*). Le serigrafie sono considerate anch'esse oggetti d'arte, purché siano realizzate in un numero limitato di esemplari. Nella categoria dei prodotti originali di arte scultoria (*lett. d*) rientrano anche le opere d'arte assemblate, alle condizioni indicate. Le fotografie (*lett. h*) oggi non vengono più solo sviluppate ma stampate su vari materiali. Se le altre condizioni sono rispettate, anch'esse sono considerate oggetti d'arte. La *lettera i* deve fungere da disposizione di carattere generale per altre opere figurative e fisiche di autori ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA non citate alle lettere a–h.

Rispetto alla disposizione dell'articolo 11 OLIVA, il *capoverso 2* è stato riformulato per tener conto della nuova definizione dei beni assoggettati all'imposizione dei margini, riuniti nel concetto generale di pezzi da collezione. Pertanto, se hanno più di 100 anni, gli oggetti d'arte ai sensi del *capoverso 1* possono ora essere compresi anche nel *capoverso 2*.

Esempi di altri beni che, oltre agli oggetti d'arte e le antichità, sono considerati pezzi da collezione sono riportati al *capoverso 3*. L'elenco non è esaustivo, in linea con il concetto generale di «pezzi da collezione» lasciato volutamente aperto.

Art. 48b

Capoversi 1 e 2: questa disposizione corrisponde al previgente articolo 13 capoversi 1 e 2 OLIVA, con solo qualche modifica e adeguamento linguistico. Se il rivenditore ha acquistato dei pezzi da collezione a un prezzo complessivo e intende assoggettarli all'imposizione dei margini, deve applicare il sistema dell'imposizione dei margini all'intero pacchetto. La controprestazione della rivendita di questi beni deve essere dichiarata nel periodo di rendiconto nel quale è stata conseguita. Per contro, l'imposta sul valore aggiunto sulla rivendita è dovuta soltanto a partire dal periodo in cui la cifra d'affari realizzata dalla rivendita supera il prezzo complessivo d'acquisto e solo per la parte eccedente il prezzo complessivo.

Capoverso 3: soprattutto in occasione di sgomberi di appartamenti può capitare di acquistare pezzi da collezione secondo l'articolo 48a assieme ad altri beni a un prezzo complessivo. Per legge, però, l'imposizione dei margini può essere applicata solo ai pezzi da collezione. Qualora sia impossibile determinare la quota percentuale del prezzo d'acquisto relativa ai pezzi da collezione, il contribuente non può quindi applicare l'imposizione dei margini e si applicherà l'imposizione ordinaria. Se, invece, il contribuente riesce, con opportuni documenti, a dimostrare in maniera plausibile quali siano i prezzi d'acquisto dei pezzi da collezione contenuti nel pacchetto complessivo, si può definire come nuova base di calcolo un prezzo complessivo più basso per i beni assoggettati all'imposizione dei margini.

Art. 48c

In linea di principio il fornitore di una prestazione fattura chiaramente l'imposta sul valore aggiunto al cliente (art. 26 cpv. 2 lett. f LIVA). Questa è una condizione perché il beneficiario della prestazione possa dedurre l'imposta precedente come previsto dall'articolo 28 LIVA. Nel caso dell'imposizione dei margini secondo l'articolo 24a rev-LIVA la base di calcolo dell'imposta è rappresentata invece dal margine (prezzo di vendita dedotto il prezzo d'acquisto). Per chiarezza, l'*articolo 48c* ribadisce il principio generale già sancito all'articolo 27 capoverso 2 LIVA secondo cui è dovuta l'imposta indicata chiaramente. Perché

sia considerata tale è necessaria l'indicazione del suo importo o dell'aliquota. La semplice aggiunta «IVA inclusa» non è sufficiente. Se in un contratto, in una fattura o in una ricevuta l'IVA è indicata chiaramente, la relativa cifra d'affari è imponibile e non è possibile applicare l'imposizione dei margini o dedurre imposte precedenti fittizie.

Art. 48d

Il contenuto normativo di questa disposizione corrisponde per analogia all'attuale articolo 64 (obbligo di registrare i documenti per i beni usati in caso di deduzione di un'imposta precedente fittizia). A completamento vengono citate le esigenze aggiuntive poste ai registri quando i beni sono stati acquistati a un prezzo complessivo.

Art. 50a

Già da molto tempo il mondo dei media sta vivendo un periodo di radicale cambiamento. Sempre più spesso i giornali e le riviste vengono anche offerti in forma elettronica, o addirittura esclusivamente in questa forma. Per tener conto di tale evoluzione, i giornali e le riviste stampati e quelli elettronici saranno sottoposti alla stessa aliquota d'imposta. Come i giornali e le riviste stampati, anche le edizioni elettroniche saranno tassate all'aliquota ridotta. Per la definizione dei giornali e delle riviste elettronici non si può fare riferimento ai criteri formali applicabili ai giornali e alle riviste stampati come la numerazione progressiva (art. 50). Le edizioni online dei quotidiani vengono di fatti aggiornate continuamente, spesso anche più volte al giorno.

Per la qualifica in materia di IVA poco importa se i giornali e le riviste vengono pubblicati esclusivamente in forma elettronica o se oltre all'edizione elettronica ne esce anche una stampata. Quel che conta piuttosto è che i giornali e le riviste elettronici svolgano fondamentalmente la stessa funzione dei giornali e delle riviste stampati, segnatamente eseguire regolarmente informazioni interessanti o servire all'intrattenimento. Questo presuppone un aggiornamento periodico del contenuto. L'aliquota ridotta si applica quindi per esempio tanto alle versioni e-paper e alle edizioni online a pagamento di quotidiani o riviste quanto alla ricerca in archivio offerta dall'editore di quel prodotto mediatico. Se però l'offerta principale consiste nell'accesso a titolo oneroso a una banca dati contenente numerose pubblicazioni e la possibilità di avere accesso a giornali e riviste attuali è solo uno dei servizi offerti, si tratta in questo caso di accesso a una biblioteca elettronica e come tale è imponibile all'aliquota normale. Sono imponibili all'aliquota normale anche le rassegne stampa preparate specificamente per la clientela, a meno che non si tratti soltanto di contenuti personalizzati sulla base di un algoritmo.

I video e i film non sono giornali e riviste elettronici, concetto chiaramente espresso dalla formulazione «costituiti da testo o immagini», che non si applica ai video e ai film. La messa a disposizione di video e film è imponibile quindi all'aliquota normale. Se però i video e i film sono inseriti nell'offerta online dei giornali e delle riviste, non è sbagliato assoggettarli all'aliquota ridotta se hanno solo un ruolo secondario.

La fornitura di giornali e riviste su supporti di dati quali CD, DVD e chiavette USB è imponibile all'aliquota ridotta. Gli audiogiornali e le audioriviste che vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati sono imponibili all'aliquota ridotta se il loro contenuto riflette in massima parte l'opera originale. Tra l'altro, gli audiogiornali e le audioriviste sono anche prodotti destinati a persone ipovedenti.

Art. 51a

Testimonia della crescente digitalizzazione dei media anche il fatto di aver assoggettato i libri elettronici (e-book) all'aliquota ridotta. Da un lato si elimina, per quanto possibile, la disparità di trattamento fiscale tra la versione stampata e quella digitale di un libro, dall'altro i libri elettronici sono trattati allo stesso modo dei giornali e delle riviste elettronici, ora anch'essi imponibili all'aliquota ridotta (art. 50a).

Per la definizione degli e-book non si può fare riferimento ai criteri formali applicabili ai libri stampati, ovvero che hanno la forma di libri, opuscoli o fogli sciolti da un lato o hanno almeno 16 pagine dall'altro (art. 51). I formati di pubblicazione comunemente utilizzati per i libri elettronici non prevedono di norma un numero fisso di pagine. Solo il lettore dell'utente definisce il numero delle pagine che, a seconda di come funziona il lettore, dipende inoltre dalle dimensioni del display o dalla grandezza dei caratteri scelta dall'utente. Lo stesso e-book può quindi avere un diverso numero di pagine, a seconda del lettore utilizzato e dell'utente che lo legge.

Per essere considerato un e-book tassato all'aliquota ridotta secondo l'*articolo 51a*, un prodotto elettronico deve svolgere fundamentalmente la stessa funzione di un libro stampato (e precisamente una funzione educativa e ricreativa). Questa definizione mira a realizzare la più ampia parità di trattamento fiscale possibile tra i due media. L'opera deve inoltre costituire un'unità compiuta. Non rientrano quindi nella definizione di e-book i semplici estratti di opere, offerti in particolare nel quadro di banche dati. L'accesso a una banca dati (ad es. a una biblioteca online) rimane dunque imponibile all'aliquota normale in quanto prestazione di servizi elettronica. Inoltre, gli e-book devono contenere prevalentemente testi e immagini. I video non sono pertanto considerati e-book. I corsi di lingue online offerti in forma elettronica, che prevedono esercizi da completare online, o gli album elettronici da colorare non sono considerati libri elettronici in ragione della presenza di interattività. Si tratta invece di una prestazione di servizi elettronica imponibile all'aliquota normale. Tuttavia, un collegamento verso un sito Internet o la possibilità di cercare una parola in un dizionario non è considerato come interattivo. Questo vale anche per la possibilità di comunicare ad altri lettori la propria opinione sul contenuto di un e-book. Il criterio dell'«assenza di interattività» non esclude che un e-book possa essere arricchito con altri contenuti, come nel caso dei cosiddetti «enhanced» o «enriched» e-book che vengono, ad esempio, offerti completi di un saggio tratto da una lettura dell'autore.

La concessione di un diritto di accesso a una banca dati non rientra nel campo di applicazione dell'*articolo 51a*, esattamente come non vi rientrano i libri flat-rate che in fin dei conti corrispondono a un accesso a una banca dati.

La fornitura di libri su supporti di dati è anch'essa imponibile all'aliquota ridotta. Questo vale anche per gli audiolibri che vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati, se il loro contenuto riflette in massima parte l'opera originale. L'aliquota ridotta si applica inoltre alle registrazioni audio di opere «spoken word» che possono essere acquistate a pagamento anche in forma di testo. Questo criterio consente di distinguere tali opere ad esempio dalle registrazioni di canzoni parlate, che in quanto opere musicali sono imponibili all'aliquota normale. Anche i radiodrammi sono imponibili all'aliquota normale, perché non si limitano alla riproduzione testuale del contenuto di un libro; piuttosto il contenuto di un libro viene rielaborato e adattato.

Art. 52

Capoverso 1: a seguito dell'assoggettamento di giornali, riviste e libri elettronici all'aliquota ridotta, occorre completare gli attuali capoversi 1 e 2 con i prodotti elettronici. Inoltre, per motivi redazionali, i due capoversi vengono riuniti in un unico capoverso. La condizione che finora permetteva di affermare con certezza che uno stampato aveva carattere pubblicitario, vale a dire il fatto che il contenuto pubblicitario a favore dell'attività commerciale dell'editore o del terzo che lo sostiene dovesse superare la metà della superficie totale dello stampato, per motivi pratici non è applicabile nel caso dei giornali, delle riviste e dei libri elettronici. In un prodotto elettronico è impossibile calcolare esattamente la quota pubblicitaria, soprattutto perché spesso la pubblicità viene fatta con banner che si alternano sullo schermo. Con la nuova formulazione viene ripreso il contenuto normativo dell'attuale secondo capoverso, che pertanto può essere abrogato.

Capoverso 2: l'attuale capoverso 3 diventa il capoverso 2, senza alcuna modifica di contenuto ma con una struttura più chiara.

Capoverso 3: l'attuale capoverso 4 definisce il termine «contenuto pubblicitario». Poiché nella nuova formulazione del primo capoverso questa espressione non è più presente, la disposizione va riformulata. Dal punto di vista del contenuto, non subisce alcuna modifica.

L'attuale capoverso 5 è superfluo, in quanto il contenuto si evince dall'interpretazione inversa della nuova disposizione. Le inserzioni e la pubblicità a favore di terzi indipendenti non rientrano nel campo d'applicazione di questa norma.

Art. 60

La revisione della legge sull'IVA trasferisce a livello di legge (art. 29 cpv. 1^{bis} rev-LIVA) l'attuale articolo 60, che pertanto può essere abrogato.

Art. 62

L'attuale *capoverso 1* definiva il concetto di bene usato. Poiché all'articolo 28a rev-LIVA il termine bene usato non compare più, il capoverso 1 può essere abrogato. Di conseguenza viene modificata anche la rubrica dell'articolo.

La modifica dell'attuale capoverso 2 è conseguenza dell'articolo 28a rev-LIVA, secondo cui il criterio «usato» non è più una condizione per la deduzione dell'imposta precedente fittizia.

Art. 63

La modifica concerne il rimando alla nuova disposizione di legge.

Capoversi 1 e 3: l'espressione «bene usato» utilizzata finora viene abolita e diventa «bene mobile accertabile» o semplicemente «bene». Inoltre viene apportata una modifica di natura puramente formale che concerne soltanto il testo francese e tedesco.

L'attuale lettera c del capoverso 3 era giustificata in particolare dalle vendite di opere d'arte da parte del loro autore. Poiché per la rivendita di oggetti d'arte si applica di nuovo l'imposizione dei margini, questa lettera può essere abrogata. Alla nuova *lettera c* viene stabilito che l'imposta precedente fittizia non può essere dedotta se si tratta di beni ai sensi dell'articolo 44 che, pur essendo accertabili, sono però in regime di esenzione d'imposta. Alla *lettera d* si precisa che la deduzione dell'imposta precedente fittizia può essere esclusa soltanto se il contribuente sa o dovrebbe sapere che il bene è stato importato in esenzione d'imposta. Questa precisazione è intesa a evitare che un'operazione sia effettuata artificialmente attraverso uno o più intermediari per poter dedurre come imposta precedente un'imposta sul valore aggiunto che in realtà non è mai stata versata.

Il *capoverso 2* stabilisce ora in quali casi può essere dedotta l'imposta precedente in occasione dell'acquisto a un prezzo complessivo di beni che comprendono pezzi da collezione ai sensi dell'articolo 48a oppure beni mobili non accertabili. Considerato che ora la deduzione dell'imposta precedente fittizia in caso di acquisto di beni mobili accertabili non è più soggetta ad alcun tipo di limitazione legata al suo utilizzo, gli attuali capoversi 2 e 4 possono essere abrogati.

Il nuovo *capoverso 4* riprende la regola precedentemente contemplata al capoverso 3 lettera e poiché essa non riguarda, a differenza delle altre lettere del capoverso 3, l'esclusione della deduzione di un'imposta precedente fittizia, bensì la fissazione del valore sul quale è possibile dedurre tale imposta. Il contenuto normativo rimane invariato.

Art. 64

Considerato che ora la deduzione di un'imposta precedente fittizia in caso di acquisto di beni mobili accertabili non è più soggetta ad alcun tipo di limitazione legata al suo utilizzo, l'attuale articolo 64 può essere abrogato.

Art. 77 cpv. 2 lett. e e 3

Capoverso 2 lettera e: innanzitutto viene precisato che sono interessate soltanto le cifre d'affari *imponibili*. Nel settore escluso dall'imposta i rapporti di controllo di questo tipo non costituiscono un problema in quanto con il metodo di rendiconto effettivo non è possibile dedurre l'imposta precedente. Inoltre è emerso che l'attuale regolamentazione non permetteva di considerare determinati rapporti società madre/società affiliata. D'ora in poi bisognerà verificare se esiste una direzione unica. Non esiste una direzione unica solo quando i contribuenti che si rendono prestazioni sono controllati da un altro contribuente, ma anche nel caso più frequente in cui uno dei contribuenti che si rendono prestazioni controlla l'altro contribuente. Un'altra novità sta nel fatto che le cifre d'affari realizzate con prestazioni imponibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo e che sono posti sotto una direzione unica vengono sommate per verificare se più della metà della cifra d'affari deriva da questo tipo di prestazioni.

Da un canto, nel *capoverso 3* viene aggiunto che non è prevista alcuna possibilità di optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 *capoverso 2* numero 30 rev-LIVA. Questa regola era già applicata nella prassi sinora vigente. Dall'altro, viene disciplinata esplicitamente nell'ordinanza l'attuale prassi sulle conseguenze di un'opzione non consentita. Chiunque opti per l'imposizione delle prestazioni, nonostante non sia consentito in virtù del presente *capoverso*, deve versare all'AFC l'imposta sul valore aggiunto menzionata nella fattura. In questo caso, quindi, il metodo delle aliquote saldo non può essere applicato. L'imposta non va versata solo se la fattura errata viene sostituita da una fattura senza menzione dell'IVA o se il fornitore della prestazione è in grado di dimostrare che il destinatario della prestazione non ha dedotto l'imposta precedente.

Art. 78 cpv. 3

Una modifica delle aliquote d'imposta in conformità con gli articoli 25 e 55 LIVA determina una modifica anche delle aliquote saldo. Finora in questi casi era possibile passare anticipatamente al metodo delle aliquote saldo in virtù dell'articolo 115 *capoverso 1* LIVA. Con la modifica dell'articolo 115 *capoverso 1* rev-LIVA questa possibilità sussiste solamente se l'AFC modifica di sua iniziativa l'aliquota saldo del settore o dell'attività interessati. Di fatto l'adeguamento delle aliquote saldo in caso di modifiche delle aliquote d'imposta non determina per il contribuente interessato né un miglioramento né un peggioramento della situazione rispetto ai contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 79 cpv. 3

Dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio né sui beni d'investimento. Fintanto che l'attività del contribuente non cambia, questa affermazione non si discute. Se però dei beni immobili che fino al momento del passaggio venivano utilizzati in tutto o in parte nel settore imponibile, dal momento del passaggio sono destinati esclusivamente o in percentuale maggiore a scopi esclusi dall'imposta o non sono più utilizzati o sono utilizzati in minor misura nell'ambito dell'attività imprenditoriale, allora occorre verificare se sono necessarie correzioni ai sensi dell'articolo 93.

Se dal momento del passaggio al metodo delle aliquote saldo le scorte di merci, i mezzi d'esercizio e i beni d'investimento vengono utilizzati in maggior misura per attività imponibili, non sarà necessario effettuare correzioni in quanto con l'applicazione delle aliquote saldo i beni sono già di fatto assoggettati a imposta.

Art. 81 cpv. 5

Se non interviene alcuna modifica dell'utilizzazione, nemmeno in caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo sono necessarie correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio e sui beni d'investimento. Tuttavia, è possibile benefi-

ciare di uno sgravio fiscale successivo ai sensi dell'articolo 32 LIVA se, dal momento del passaggio al nuovo metodo, le scorte di merci, i mezzi d'esercizio e i beni d'investimento che fino al momento del passaggio al metodo di rendiconto effettivo venivano utilizzati in tutto o in parte nel settore escluso dall'assoggettamento o non venivano utilizzati o venivano utilizzati solo in parte nell'ambito dell'attività imprenditoriale vengono destinati in tutto o in maggior misura a scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Se dal momento del passaggio al metodo di rendiconto effettivo le scorte di merci, i mezzi d'esercizio e i beni d'investimento vengono invece utilizzati in minor misura per attività che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, non sarà necessario effettuare correzioni in quanto con l'applicazione delle aliquote saldo i beni sono fundamentalmente gravati dall'imposta.

Art. 82 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b

Capoverso 2 frase introduttiva: né la modifica della frase introduttiva né l'aggiunta secondo la quale la correzione va fatta all'aliquota normale in vigore al momento della modifica dell'utilizzazione determinano un cambiamento di prassi. Già oggi la disposizione viene interpretata in questo senso. La modifica pertanto serve solo a scopo di chiarimento e, di conseguenza, garantisce la certezza del diritto.

Capoverso 2 lettera b: l'assoggettamento è sempre necessario se il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo ha acquistato un bene immobile nell'ambito della procedura di notifica da un contribuente che applicava il metodo di rendiconto effettivo. In questo caso tale bene immobile risulta sgravato dall'imposta esattamente come se fosse stato acquisito pagando l'imposta e defiscalizzato mediante deduzione dell'imposta precedente. Questo adeguamento di fatto costituisce solo una precisazione della prassi in uso, con la quale si vuole evitare qualsiasi incompiensione.

Art. 83 cpv. 1, frase introduttiva

Quando si applica il metodo delle aliquote saldo le prestazioni precedenti e gli investimenti del contribuente sono sostanzialmente sempre gravati da imposta, in quanto non è possibile eseguire alcuna deduzione dell'imposta precedente. Tuttavia, se un contribuente assume un patrimonio, o parte di esso, nell'ambito della procedura di notifica, il patrimonio assunto è in esenzione d'imposta. Se il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo utilizza il patrimonio in tutto o in parte per un'attività esclusa o non imprenditoriale, è dovuto il consumo proprio ai sensi dell'articolo 31 LIVA tenendo conto dell'articolo 38 capoverso 4 LIVA. È stato precisato che queste correzioni devono essere effettuate quando la modifica dell'utilizzazione interviene dal momento dell'assunzione del patrimonio. Se invece interviene in una fase successiva, si deve osservare l'articolo 93.

Art. 86 cpv. 1 lett. b

Già oggi l'interpretazione di questa disposizione prevede che bisogna fondarsi unicamente sulle cifre d'affari realizzate con prestazioni imponibili. Tutto il resto non avrebbe neanche senso. Pertanto, questa modifica non comporta un cambiamento di prassi.

Art. 88 cpv. 2

Con l'introduzione di un secondo capoverso, il testo esistente diventa il *capoverso 1*. Per motivi di certezza del diritto, il *capoverso 2* sancisce nel testo dell'ordinanza la prassi già in uso secondo cui per le combinazioni di prestazioni va applicata l'aliquota saldo più elevata se tutte le prestazioni sono soggette alla medesima aliquota d'imposta. Come già avviene attualmente, il contribuente è comunque libero di dimostrare in maniera opportuna quale percentuale della prestazione complessiva sia relativa alle singole prestazioni. In questo caso le singole prestazioni possono essere conteggiate ad aliquote saldo diverse.

Art. 89 cpv. 3

Si rinvia al commento all'articolo 86 capoverso 1 lettera b.

Art. 90 cpv. 2 e 2^{bis}

Capoverso 2: mentre nel diritto finora in vigore era possibile dedurre l'imposta precedente fittizia solo se il bene usato accertabile veniva reso a un destinatario in territorio svizzero, questa deduzione è ora consentita anche se il bene è eseguito direttamente all'estero. Di conseguenza una restrizione simile non viene più effettuata nemmeno per la procedura di computo dell'imposta precedente fittizia in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo. Resta però invariato il fatto che, in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, la procedura è sistematicamente applicabile solo in caso di rivendita di un bene mobile accertabile. Ora la norma dispone inoltre che la procedura è applicabile soltanto se i beni sono stati acquistati senza che al contribuente sia chiaramente trasferita l'imposta.

Finora la prassi adottata dall'AFC prevedeva che la procedura di computo dell'imposta precedente fittizia non fosse applicabile in tutti quei casi in cui, ai sensi dell'articolo 63 capoverso 3, la deduzione dell'imposta precedente fittizia era esclusa in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo. Questa prassi si è rivelata eccessivamente restrittiva. La procedura deve quindi essere esclusa solo se al momento dell'acquisto il bene è in tutto o almeno in parte esentato dall'imposta. Per spiegazioni più approfondite si rimanda al commento all'articolo 63.

Capoverso 2^{bis}: i contribuenti che acquistano oggetti d'arte, antichità e altri pezzi da collezione secondo l'articolo 48a possono applicare l'imposizione dei margini in caso di vendita di pezzi da collezione ai sensi dell'articolo 24a rev-LIVA. Questa disposizione è applicabile anche ai contribuenti che effettuano il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo. La procedura utilizzata è la stessa che si applica per il computo dell'imposta precedente fittizia ai sensi del capoverso 2.

Art. 93 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

In questo caso si rinvia al commento all'articolo 82 capoverso 2 lettera b.

Art. 94 cpv. 1 lett. a–c, 3 e 4

Capoverso 1: ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 LIVA, in caso di prestazioni a persone strettamente vincolate, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti. Non vi sono pertanto prestazioni eseguite a titolo gratuito a persone strettamente vincolate. Di conseguenza le vigenti lettere a e b vanno abrogate e alla lettera c va cancellata la frase «consegnati o eseguiti a titolo oneroso».

Capoverso 3: nel caso del metodo del rendiconto effettivo, finora i diritti alla prestazione derivanti dal contratto di lavoro non erano determinanti ai fini della qualifica della prestazione. D'ora in poi questo sarà il caso anche con il metodo delle aliquote saldo. Questa regolamentazione è applicabile anche alle persone impiegate che sono strettamente vincolate, ad esempio un azionista di una SA che è anche collaboratore.

Capoverso 4: se le prestazioni devono figurare nel certificato di salario, l'imposta viene calcolata applicando il metodo delle aliquote saldo sull'importo determinante anche per le imposte dirette. Trattasi a questo proposito di una precisazione della prassi.

Art. 95

A questa disposizione è stata apportata una modifica di carattere meramente linguistico. Le prestazioni vengono eseguite e non conseguite.

Art. 97 cpv. 1, 3 e 4

La modifica del *capoverso 1* è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo francese e italiano.

Capoverso 3: in questo caso si rinvia al commento all'articolo 77 capoverso 3.

Il *capoverso 4*, che corrisponde alla prassi attuale, viene ripreso nell'ordinanza in conformità al livello della norma.

Art. 98 cpv. 2

In questo caso si rinvia al commento all'articolo 78 capoverso 3.

Art. 99a

Finora, in virtù dell'articolo 100, la regola applicata con il metodo delle aliquote saldo era determinante per il rendiconto dell'imposta sull'acquisto in caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie, nonostante i periodi di rendiconto fossero diversi per questi due metodi. I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie dovevano pertanto versare semestralmente l'imposta sull'acquisto all'AFC. Secondo l'articolo 47 capoverso 1 LIVA l'imposta sull'acquisto deve essere conteggiata in base al corrispondente periodo di rendiconto. Per i contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie e che sono soggetti all'obbligo di conteggio trimestrale è necessaria quindi una regola specifica.

Art. 107, rubrica e cpv. 1

In questo caso è stato solamente precisato che la disposizione è applicabile anche per il metodo delle aliquote forfetarie.

Art. 109

Il contenuto normativo dell'attuale capoverso 1 è stato ripreso all'articolo 45a rev-LIVA. Il capoverso può pertanto essere abrogato.

Il contenuto normativo dell'attuale capoverso 2 è stato ripreso nella rev-LIVA all'articolo 45 capoverso 1 lettera d. Il capoverso può pertanto essere abrogato.

Art. 110

Il vigente articolo 110 può essere abrogato, poiché l'articolo 45 capoverso 1 lettera c rev-LIVA limita l'imposta sull'acquisto alle forniture di beni immobili. Ora l'imposta non è più dovuta dal locatario, bensì dal locatore; il locatore non assoggettato all'obbligo fiscale sul territorio svizzero lo diviene alle condizioni previste all'articolo 10 rev-LIVA se alla fine del rapporto di locazione rende a terzi sul territorio svizzero una cosa mobile lasciata in uso o godimento e che era stata immessa in libera pratica doganale.

Art. 115 cpv. 1 lett. a

La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.

Art. 118 cpv. 1 lett. c e d

Lettera c: la modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.

Lettera d: in adempimento del postulato 14.3015 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (Riscossione semplificata dell'IVA all'importazione di merci. Sistema danese) l'autorizzazione per l'applicazione della procedura di riporto del pagamento viene ora rilasciata in caso di eccedenti d'imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno che provengono dall'importazione e l'esportazione di beni. L'abbassamento del valore soglia dagli attuali 50 000 a 10 000 franchi rende la procedura di riporto accessibile a un più gran numero di imprese assoggettate. Questa riduzione del valo-

re soglia soddisfa la condizione richiesta dal legislatore all'articolo 63 capoverso 1 LIVA, ossia l'esistenza di «importanti» eccedenze d'imposta precedente. Il principio fondamentale secondo cui solo le imprese con regolari eccedenze d'imposta precedente provenienti da importazioni ed esportazioni, vale a dire senza debito fiscale nei confronti dell'AFC, possono applicare questa procedura, è rispettato.

Art. 121a

Secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettere a o c rev-LIVA, è esentato dall'assoggettamento chi realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari inferiore a 100 000 o a 150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta. Ovviamente, chi è assoggettato deve pagare l'imposta soltanto sulle prestazioni imponibili in territorio svizzero. Se un contribuente supera il limite della cifra d'affari proveniente da prestazioni assoggettate all'imposta all'estero, ma sul territorio svizzero esegue soltanto prestazioni escluse dall'imposta, non deve pagare alcuna imposta pur essendo assoggettato. Tuttavia, in quanto contribuente, dovrebbe comunque presentare il rendiconto IVA più volte all'anno. Inoltre, se si tratta di un non residente, dovrebbe anche designare un rappresentante fiscale e prestare una garanzia. L'AFC dovrebbe quindi iscrivere nel relativo registro e gestire i dati di contribuenti che non fatturano l'imposta. Questa situazione è contraria al principio dell'economicità del pagamento e della riscossione sancito all'articolo 1 capoverso 3 lettera b LIVA. Perciò, le persone assoggettate residenti e non residenti che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti. Per i contribuenti non residenti la rinuncia è possibile anche se, oltre a prestazioni escluse dall'imposta, eseguono prestazioni per le quali sono esentati dall'assoggettamento secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera b rev-LIVA. Queste persone non sono nemmeno tenute a designare un rappresentante fiscale (art. 67 LIVA), poiché essendo esentate dall'obbligo di annunciarsi non sottostanno neppure a obblighi procedurali.

Art. 122

In virtù dell'articolo 70 capoverso 4 LIVA, il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i giustificativi necessari all'esecuzione dell'imposta possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea. Queste condizioni sono state disciplinate esaurientemente agli articoli 122–125 OIVA e nella pertinente ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009² concernente dati ed informazioni elettronici (OeIDI). Al tempo stesso, la revisione totale della LIVA adottata nel 2010 ha introdotto il principio del libero apprezzamento delle prove in materia di imposta sul valore aggiunto (art. 81 cpv. 3 LIVA). In passato, il rapporto tra queste basi legali ha sempre suscitato interrogativi e incertezze tra i contribuenti. In particolare, si temeva che nell'ambito di un controllo, l'AFC potesse rifiutare i giustificativi in mancanza delle firme elettroniche. Per eliminare queste incertezze, il Consiglio federale ha ora stabilito nell'OIVA che in virtù del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto gli articoli 957–958^f del Codice delle obbligazioni³ (CO) e l'ordinanza del 24 aprile 2002⁴ sui libri di commercio (Olc) sono applicabili a tutti i giustificativi, in forma cartacea o elettronica. È fatta dunque chiarezza sul fatto che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non esistono disposizioni che vanno oltre le prescrizioni generalmente applicabili in materia di contabilità. Di conseguenza, non è necessaria nemmeno la firma elettronica, equiparata, in virtù della legge federale del 18 marzo 2016⁵ sulla firma elettronica (FiEle), alla firma autografa ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2^{bis} CO. L'articolo 122 ha dunque una propria rilevanza soltanto per i contribuenti che non sono già assoggettati alle disposizioni del CO in materia di contabilità e il suo scopo consiste nel ridurre l'onere amministrativo.

² RS 641.201.511

³ RS 220

⁴ RS 221.431

⁵ RS 943.03

Art. 123–125

Stante la riformulazione dell'articolo 122, gli attuali articoli 123–125 possono essere abrogati.

Art. 131

Le disposizioni dell'ordinanza seguono un ordine crescente conforme alla legge di riferimento. Per questo motivo la norma sulla consulenza in materia di protezione dei dati, che rimanda all'articolo 76 capoverso 1 rev-LIVA, è ora disciplinata all'*articolo 131* anziché come sinora all'articolo 135. Dal punto di vista del contenuto, il nuovo articolo corrisponde integralmente all'attuale articolo 135. Per la stessa ragione, il contenuto normativo dell'attuale articolo 131 è ora ripreso all'articolo 134.

Art. 132, rubrica, cpv. 2 e 3

Nella *rubrica* e nel *capoverso 2* le espressioni «e (le) informazioni» sono state cancellate in quanto ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati (LPD) i «dati personali (dati)» comprendono tutte le informazioni relative a una persona determinata o determinabile. È altresì irrilevante sapere su quale supporto (elettronico o cartaceo) o sotto quale forma i dati vengano memorizzati. Inoltre si fa riferimento alle nuove disposizioni di legge contenute negli articoli 76 capoverso 1 e 76a capoversi 1 e 2 rev-LIVA. A ciò si aggiunge che i termini «allestire e conservare» al capoverso 2 vengono sostituiti dal termine «trattare» che, conformemente all'articolo 3 lettera e LPD, comprende qualsiasi operazione relativa ai dati, segnatamente l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione.

L'ultima parte del periodo che costituisce l'attuale capoverso 2 può essere cancellata poiché già gli articoli 57h e seguenti della legge del 21 marzo 1997⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) in combinato disposto con le relative disposizioni esecutive stabiliscono che i dati possono essere resi leggibili in ogni momento e non possono essere modificati. L'ordinanza del 9 dicembre 2011⁸ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF) stabilisce del resto che l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) presuppone la garanzia di una sicurezza integrale delle informazioni. Inoltre le unità amministrative sono responsabili della protezione dei loro sistemi e applicazioni TIC e dei loro dati (oggetti da proteggere; art. 10 OIAF). E infine, ai sensi dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD), gli organi federali responsabili devono prendere le misure tecniche e organizzative e proteggere i sistemi soprattutto contro le modificazioni non autorizzate (art. 20 in combinato disposto con gli art. 8–10 segg. OLPD).

L'attuale capoverso 3 ha una funzione meramente dichiarativa e può essere cancellato senza essere sostituito.

Art. 133

Questo adeguamento trova giustificazione nel nuovo panorama IT dell'AFC. L'AFC gestisce una rete integrata di sistemi d'informazione per diverse tipologie di imposte (imposta sul valore aggiunto, imposta federale diretta, tasse di bollo, imposta preventiva e tassa d'esenzione dall'obbligo militare) ed è responsabile del suo sviluppo, della sua sicurezza dell'esercizio e della sua manutenzione. Opportuni strumenti tecnici consentono di assegnare ai collaboratori le singole autorizzazioni a seconda del ruolo di ognuno e di adempiere i requisiti imposti in materia di protezione dei dati.

⁶ RS 235.1

⁷ RS 172.010

⁸ RS 172.010.58

⁹ RS 235.11

Nella futura ordinanza dell'AFC sul trattamento dei dati verrà regolamentato in generale il trattamento dei dati personali mediante i sistemi d'informazione che l'AFC gestisce al fine di svolgere le proprie mansioni in conformità con le varie legislazioni in materia di imposte federali.

Art. 134

L'attuale articolo 134 ha una funzione meramente dichiarativa e può pertanto essere abrogato. Ai sensi dell'OLPD, infatti, gli organi federali responsabili devono prendere le misure tecniche e organizzative e proteggere i sistemi soprattutto contro le modificazioni non autorizzate (art. 20 in combinato disposto con gli art. 8–10 segg. OLPD).

A seguito della nuova struttura prevista per le disposizioni sulla protezione dei dati contenute nella rev-LIVA, l'*articolo 134* contiene ora l'enumerazione delle categorie di dati precedentemente inserita nell'articolo 131. La rubrica attuale «Scopo del trattamento dei dati e tipo di dati» viene sostituita da «Categorie di dati», come riportato all'articolo 76a capoverso 3 rev-LIVA. Essendo ora lo scopo del trattamento dei dati disciplinato a livello di legge in virtù dell'articolo 76a capoverso 2 rev-LIVA non è più necessario che venga indicato nell'ordinanza. Inoltre viene fatto riferimento alle nuove disposizioni di legge contenute negli articoli 76a capoversi 1 e 3 e 76d lettere b e c rev-LIVA che consentono di concretizzare l'articolo 134.

Conformemente ai principi della legislazione sulla protezione dei dati l'AFC non può rilevare qualunque tipo di informazioni, ma deve limitarsi ai dati indispensabili per la riscossione delle imposte, per i procedimenti amministrativi (procedimenti amministrativi e giudiziari in ambito fiscale) e i procedimenti penali oltre che per l'infrazione di sanzioni (art. 4 cpv. 3 LPD). Inoltre per la persona interessata deve essere riconoscibile se e quando, attualmente o in futuro, vengono raccolti dati che la riguardano e soprattutto deve conoscere la finalità del trattamento dei dati (art. 4 cpv. 4 LPD). Nel diritto vigente si parlava finora di «dati e informazioni». Il termine informazioni può però essere cancellato poiché, come sancito nell'articolo 3 lettera a LPD, l'espressione «dati personali (dati)» comprende di per sé tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile. È irrilevante sapere su quale supporto (elettronico o cartaceo) o sotto quale forma i dati vengono memorizzati.

In caso di sospetto di infrazioni secondo la lettera h di norma viene inviato un annuncio di revisione. A titolo di esempio, un Cantone invia un annuncio all'AFC se ha in corso un'indagine su un'impresa sospettata di lavorare in nero e se ha accertato fatti rilevanti ai fini dell'IVA. Tra questi figurano anche gli annunci che vengono inviati internamente all'AFC, ad esempio se nel quadro di un controllo fiscale di un'impresa vengono accertati dei fatti che rendono necessario il controllo di un'altra impresa.

Art. 135

La nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati nella rev-LIVA rende necessaria una rinumerazione e il rimando alla nuova disposizione di legge. Dal punto di vista del contenuto, l'*articolo 135* corrisponde integralmente all'attuale articolo 136.

Art. 136

Il contenuto normativo dell'attuale articolo 136 è ora integrato nell'articolo 135.

A seguito della nuova struttura prevista per le disposizioni sulla protezione dei dati contenute nella rev-LIVA, l'*articolo 136* contiene ora le norme sulla comunicazione di dati all'AFD. Quest'ultima può richiamare direttamente e autonomamente i dati necessari alla determinazione e alla riscossione dell'imposta senza dovere di volta in volta presentare all'AFC una domanda speciale per ottenere tali informazioni. Finora questa facoltà era prevista dall'articolo 139. Nel rispetto dei principi della legislazione sulla protezione dei dati, il contenuto normativo di questa disposizione viene trasferito a livello di legge (art. 76b cpv. 2 rev-LIVA), in quanto ai dati personali particolarmente sensibili si deve poter accedere mediante

una procedura di richiamo solo se espressamente e formalmente previsto da una legge. All'articolo 136 si precisa che l'AFC accorda al personale dell'AFD incaricato di determinare e riscuotere l'imposta sul valore aggiunto o dell'esecuzione di procedimenti penali o amministrativi correlati l'accesso ai dati secondo l'articolo 76a capoverso 2 LIVA mediante una procedura di richiamo.

Art. 137

La nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati nella rev-LIVA rende necessaria una rinumerazione e il rimando alla nuova disposizione di legge. Dal punto di vista del contenuto, l'*articolo 137*, ad esclusione del capoverso 2 secondo periodo, corrisponde all'attuale articolo 138. La riserva in favore del segreto fiscale contenuta nell'attuale secondo periodo viene cancellata, perché il segreto fiscale non pregiudica l'obbligo di offerta dei documenti all'Archivio federale conformemente all'articolo 6 della legge del 26 giugno 1998¹⁰ sull'archiviazione.

Art. 138

La modifica concerne la rinumerazione e il rimando alla nuova disposizione di legge ed è determinata dalla nuova struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati all'interno della rev-LIVA. La valutazione dell'«offerta Intranet» può essere cancellata perché questa tematica è disciplinata dall'ordinanza del 22 febbraio 2012¹¹ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione.

Art. 139

L'attuale articolo 139 può essere abrogato perché il suo contenuto normativo è stato ripreso all'articolo 136.

Art. 144 cpv. 1 lett. b

Questa modifica contribuisce ad allineare la disposizione dell'ordinanza con l'articolo 45 capoverso 1 lettera c rev-LIVA. Nella pratica già oggi si applica questa regola.

Art. 150

La modifica è di natura puramente formale e concerne soltanto il testo italiano.

Art. 151 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

Capoverso 1: il Principato del Liechtenstein e la Svizzera non hanno scambiato dichiarazioni di reciprocità con gli stessi Paesi. L'imposta sul valore aggiunto su prestazioni ottenute in Svizzera o nel Liechtenstein viene pertanto rimborsata dallo Stato in cui è stata acquisita la specifica prestazione. Occorre pertanto presentare una richiesta di rimborso separata all'autorità competente di ciascuno dei due Paesi. Nell'ordinanza il termine «territorio svizzero» viene quindi sostituito da «Svizzera».

Capoverso 2: il rimborso dell'imposta precedente presuppone come già in passato che il richiedente non soggiaccia all'obbligo fiscale sul territorio svizzero, dove quindi in linea di principio non gli è consentito eseguire prestazioni (art. 151 cpv. 1). Finora il diritto al rimborso dell'imposta era salvaguardato se il richiedente eseguiva unicamente trasporti ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numeri 5–7 LIVA (art. 151 cpv. 2 lett. a) o prestazioni di servizi che soggiacciono all'imposta sull'acquisto (art. 151 cpv. 2 lett. b). Ora il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se il richiedente esegue sul territorio svizzero unicamente prestazioni esenti dall'imposta (art. 10 cpv. 2 lett. b rev-LIVA in combinato disposto con gli

¹⁰ RS 152.1

¹¹ RS 172.010.442

art. 23 e 107 LIVA e gli art. 41–44 e 144). Le possibilità di applicazione della procedura di rimborso sono dunque state ampliate.

Art. 153 cpv. 1 e 2

Capoverso 1: per quanto riguarda la modifica del primo periodo si veda il commento all'articolo 151 capoverso 1. *Secondo e terzo periodo:* in caso di inoltro di fatture senza dichiarazione fiscale non è previsto alcun rimborso. L'IVA deve essere fiscalmente neutra per le imprese. Pertanto, le imprese possono in linea di principio dedurre nuovamente a titolo di imposta precedente l'imposta fatturata. Tuttavia, se nella fattura è indicata un'aliquota d'imposta troppo elevata, l'AFC rimborsa comunque l'imposta solo nella misura prevista dalla legge. Ciò è giustificato dal fatto che le fatture dei fornitori di prestazioni svizzeri potrebbero essere corrette a posteriori, consentendo al contribuente di ottenere un rimborso d'imposta troppo elevato.

Esempio: l'Hotel Alpenglück fattura un pernottamento alla Medizin AG di Salisburgo (A) applicando erroneamente l'aliquota dell'8 per cento anziché del 3,8 per cento. Il rimborso è possibile solo sull'aliquota del 3,8 per cento, perché la Medizin AG può chiedere all'hotel di correggere la fattura e di restituire l'IVA pagata in eccesso e l'hotel può rettificare il rendiconto presentato all'AFC.

Capoverso 2: la sostituzione del termine «territorio svizzero» con «Svizzera» è dettata dai motivi illustrati nel commento all'articolo 151 capoverso 1.

Art. 158

L'articolo 158 concretizza l'articolo 57e capoverso 1 LOGA, che prevede per una commissione extraparlamentare un numero massimo di 15 membri. L'organo consultivo continuerà ad essere composto da 14 membri. Il capo della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto era finora il 15° membro, ma a seguito della modifica dell'articolo 109 capoverso 1 rev-LIVA questa posizione decade. Volutamente si rinuncia a definire concretamente le modalità di rappresentanza dei singoli gruppi d'interesse indicati nella legge. Considerato che, come previsto dalla LOGA, nella composizione dell'organo consultivo si deve tener conto di criteri quali il sesso, la lingua e la regione di provenienza dei membri, è opportuno evitare di imporre altri criteri vincolanti che limitino ulteriormente la ricerca delle persone idonee.

Il restante contenuto normativo degli attuali capoversi 1–3 può essere soppresso senza sostituzione. I rappresentanti in seno all'organo consultivo sono citati all'articolo 109 rev-LIVA e non occorre precizarli ulteriormente nell'OIVA. Poiché il capo della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto non è più membro dell'organo consultivo, viene meno la necessità di una regolamentazione in proposito (attuale capoverso 2). Il contenuto normativo dell'attuale capoverso 3 è stato spostato all'articolo 159 capoverso 1^{bis}, fatti i necessari adeguamenti.

Art. 159 cpv. 1^{bis} e 2

Capoverso 1^{bis}: data la modifica dell'articolo 109 capoverso 1 rev-LIVA, nel quadro della revisione parziale i dipendenti dell'Amministrazione federale non sono più membri dell'organo consultivo, come previsto sostanzialmente anche dall'articolo 57e capoverso 3 LOGA. I rappresentanti dell'AFC continuano comunque a partecipare alle riunioni dell'organo consultivo, sia per chiarire eventuali questioni sia per ricevere le raccomandazioni che l'organo consultivo formula nei confronti dell'AFC.

Capoverso 2: l'AFC assume i compiti amministrativi di segretariato dell'organo consultivo. Tali compiti comprendono in particolare la pianificazione delle scadenze e l'organizzazione delle riunioni nonché la preparazione della documentazione, ma non l'elaborazione di rapporti e pareri. Inoltre, l'AFC si incarica della redazione dei verbali delle riunioni dell'organo consultivo. Il verbale consiste in un verbale esteso delle deliberazioni e riporta le raccomandazioni e gli eventuali pareri di maggioranza e minoranza.

Art. 160

La stesura del verbale è ora regolamentata più precisamente nell'articolo 159 capoverso 2. In applicazione dell'articolo 57e LOGA resta ancora da stabilire all'attenzione di chi l'organo consultivo esprime i propri pareri. L'organo consultivo esprime pareri solo all'attenzione del DFF, ad esempio quando non è possibile raggiungere un'intesa con l'AFC su punti essenziali. Essendo l'organo consultivo una commissione extraparlamentare e come tale parte del DFF, non gli è consentito esprimere pareri all'attenzione di terzi. Eventuali richieste di prese di posizioni o di inviti a partecipare a un'audizione per esempio delle commissioni parlamentari possono comunque essere indirizzate al DFF.

Art. 161 cpv. 2

La prassi può essere definita anche da organi di grado superiore alla Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, e per questo motivo si evita quindi di citarla.

Art. 162

Per ragioni di leggibilità, il *capoverso 1* è completato da un rimando al sito Internet dell'AFC. Inoltre, nel secondo periodo il verbo «adotterà» è sostituito dal verbo «tratterà». Infatti, non solo può accadere che un progetto inerente alla definizione della prassi venga trattato in più sedute, ma il verbo «tratterà» esprime anche meglio il fatto che l'organo consultivo svolge appunto una funzione di consulenza.

L'organo consultivo è un'autorità ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale (CP)¹². Di conseguenza, i suoi membri sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione della carica o della funzione. Per evitare ripetizioni, l'attuale capoverso 2 viene abrogato definitivamente. L'obbligo di riservatezza è tuttavia espressamente previsto nella decisione istitutiva dell'organo consultivo.

Il nuovo *capoverso 2* riprende il contenuto normativo dell'attuale capoverso 3. Esso deve essere riformulato poiché il capo della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto dell'AFC non è più membro dell'organo consultivo (art. 158). La decisione relativa all'informazione del pubblico e alle sue modalità deve però spettare ancora all'AFC e non all'organo consultivo, poiché quest'ultimo fornisce consulenza al DFF.

Art. 166a

Perché le imprese con sede all'estero siano assoggettate in Svizzera, occorre che vi sia un rapporto minimo con il territorio svizzero, rapporto che si crea nel momento in cui un'impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero. A partire da una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, l'impresa estera in questione diventa obbligatoriamente assoggettata non più soltanto in relazione alla cifra d'affari realizzata in territorio svizzero ma anche in relazione alla cifra d'affari conseguita all'estero. Per le imprese con sede all'estero che già prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni avevano eseguito prestazioni imponibili in territorio svizzero, senza tuttavia giustificare l'assoggettamento obbligatorio, vengono precisate le condizioni in virtù delle quali, a seguito dell'entrata in vigore della revisione di legge, sono considerate obbligatoriamente assoggettate all'imposta.

¹² RS 311.0

4. Ripercussioni

Con le sue prescrizioni dettagliate, l'ordinanza precisa quanto disciplinato dalla legge così da consentirne l'esecuzione. Non ha pertanto nessuna ripercussione sull'economia e sulle finanze federali che non sia correlata all'attuazione della relativa legge (cfr. messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 2015¹³ concernente la revisione parziale della legge sull'IVA). Neanche le modifiche apportate indipendentemente dalla revisione parziale della LIVA hanno ripercussioni, in quanto si limitano a confermare nell'ordinanza quello che già è prassi consolidata.

¹³ FF 2015 2161